



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 994

Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

08/02/2026 - 19:27

Indice

1. DDL S. 994 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 994	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)	11
1.3.2.1.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 193(pom.) del 03/12/2024	12
1.4. Trattazione in consultiva	18
1.4.1. Sedute	19
1.4.2. Resoconti sommari	20
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	21
1.4.2.1.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 342(ant.) del 05/02/2025	22
1.4.2.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	30
1.4.2.2.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 269(ant.) del 04/02/2025	31

1. DDL S. 994 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 994

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)

Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

Titolo breve: *Zona franca extradoganale Valle di Susa*

Iter

3 dicembre 2024: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.994

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Giorgio Maria Bergesio \(LSP-PSd'Az\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 30 gennaio 2024)

[Manfredi Potenti \(LSP-PSd'Az\)](#) (aggiunge firma in data 1 febbraio 2024)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 5 febbraio 2025.

Presentazione

Presentato in data **25 gennaio 2024**; annunciato nella seduta n. 150 del 25 gennaio 2024.

Classificazione TESEO

PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI, COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE, PROVINCIA DI TORINO

[Articoli](#)

ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3), IMPRESE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.2), COMUNI (Art.3), ENTRATE TRIBUTARIE (Art.3), ENERGIA ELETTRICA (Art.3), DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Art.4), DOGANE (Art.4), FONDI DI BILANCIO (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stefano Borghesi \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 3 dicembre 2024).

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 13 febbraio 2024. Annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 994

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 994

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGESIO , STEFANI e POTENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2024

Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato a istituire una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa.

Il territorio della suddetta Valle, sia a monte che a valle della città di Susa, è stato caratterizzato nei secoli da costanti flussi di uomini, di idee, di merci, di eserciti, che ne hanno fatto la principale « Porta d'Italia » verso l'Europa nord-occidentale.

Dopo un ciclo economico caratterizzato dalle grandi strade napoleoniche e dal primo traforo del Frejus, nonché dall'insediarsi nella bassa Valle di numerose attività economiche ad alto assorbimento di manodopera e dallo sviluppo del turismo montano, sono subentrati periodi in cui la struttura economica si è fatta progressivamente più debole, in presenza di grandi investimenti infrastrutturali che - pur caratterizzando l'intero territorio della Valle - sono risultati poco correlati alla sua vitalità economica, sociale e demografica. Nella Valle la deindustrializzazione negli ultimi trent'anni ha prodotto effetti durissimi: le grandi imprese del territorio hanno chiuso, migliaia di operai e di tecnici sono usciti dal mercato del lavoro e nel tempo i grandi insediamenti sono stati parzialmente sostituiti da piccole imprese che, a loro volta, hanno chiuso o hanno delocalizzato.

Secondo l'ufficio studi dell'Unione industriale di Torino, il PIL *pro capite* in Valle di Susa è inferiore ai 15.000 euro, come già riconosciuto da tempo: infatti nel 2001 i comuni della Valle di Susa sono stati riconosciuti come aree depresse della regione Piemonte.

Il presente disegno di legge consta di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una zona franca extradoganale montana, denominata « ZFEM », per un periodo di venti anni. Detta zona ricomprende, nello specifico, i territori dei comuni di Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d'Oulx.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio le agevolazioni, consistenti per esempio nella esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta municipale propria (IMU).

L'articolo 3 prevede misure a favore dei comuni appartenenti alla ZFEM.

L'articolo 4 definisce ulteriori disposizioni per il funzionamento della ZFEM.

L'articolo 5 contiene la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca extradoganale montana - ZFEM)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo sono assimilati ai

territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di venti anni.

2. La delimitazione territoriale della zona franca extradoganale montana di cui al comma 1, di seguito denominata « ZFEM », ricomprende i territori dei comuni di Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d'Oulx.

Art. 2.

(Agevolazioni e benefici in favore delle imprese operanti nella ZFEM)

1. Le imprese e le società operanti esclusivamente nella ZFEM possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite all'articolo 5:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi dieci periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque periodi al 60 per cento, per i restanti periodi al 40 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZFEM, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato e residente in uno dei comuni della ZFEM;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi dieci periodi di imposta, fino a concorrenza dell'importo di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dalla quota riservata allo Stato dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e fino al quinto anno successivo per gli immobili siti nella ZFEM posseduti o utilizzati per l'esercizio delle attività di impresa dai soggetti di cui all'alinea del presente comma;
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi dieci anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo relativamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento dei lavoratori risieda in uno dei comuni della ZFEM. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per i restanti anni al 40 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all'interno della ZFEM;
- e) riduzione del 60 per cento delle accise relative a prodotti energetici, tabacchi e alcool. Una quota pari al 10 per cento delle entrate derivanti dalle accise di cui al precedente periodo è destinata alla copertura delle spese di funzionamento delle amministrazioni comunali rientranti nella ZFEM. Le medesime amministrazioni disciplinano le modalità e i criteri di riscossione e di distribuzione delle predette entrate;
- f) esclusione dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto sui beni di prima necessità, per i primi dieci periodi di imposta;
- g) esenzione, per i primi dieci periodi di imposta, dall'imposta doganale sui valori importati all'interno della ZFEM o esportati dalla medesima ZFEM verso l'esterno;
- h) esenzione dalle imposte di bollo relative ad atti, documenti e registri connessi alle attività di impresa.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni a favore dei comuni appartenenti alla ZFEM)

1. Per la durata di venti anni, ai comuni rientranti all'interno della ZFEM sono attribuiti:
 - a) il 30 per cento delle entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe relative alla fornitura del servizio idrico integrato;
 - b) il 30 per cento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti situati all'interno della ZFEM stessa, ovvero del corrispettivo monetario equivalente.

Art. 4.

(Ulteriori disposizioni per il funzionamento della ZFEM)

1. Alle ZFEM si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Anche al fine di garantire agli enti locali e territoriali una parziale compensazione della riduzione delle entrate derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, agli oneri derivanti dalla legge medesima, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2044, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57881

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 193(pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024
193^a Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00015) GARAVAGLIA - Sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali

(7-00017) TURCO e altri - Sul contributo di Regioni ed enti locali alla finanza pubblica

(7-00019) TAJANI e altri - Sul contributo dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 21*)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di presentatore della risoluzione n. 7-00015, presenta un'ulteriore nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto, predisposta tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni formulate nella scorsa seduta dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI si rimette alla valutazione della Commissione rispetto al testo illustrato.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore TURCO (*M5S*), esprimendo perplessità per la proposta che appare troppo orientata rispetto ai desiderata del Governo. A suo parere, la prospettata riduzione delle spese correnti da parte degli enti locali rischia di ridurre l'erogazione dei servizi sociali e di aumentare le imposte locali e la risoluzione non affronta tali questioni.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) apprezza lo strumento della risoluzione presentata dal Presidente, che ha consentito comunque un dibattito sulle condizioni della finanza locale e sul sistema tributario dei Comuni, avendo tutte le forze politiche a cuore il pieno assolvimento dei compiti che l'ordinamento assegna agli enti locali; tuttavia ritiene che la tempistica della risoluzione sia largamente superata dall'*iter* del disegno di legge di bilancio. Conclude ricordando il forte contributo degli enti locali agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica ed il loro grande sforzo per la realizzazione degli obiettivi contenuti del PNRR.

Il PRESIDENTE condivide l'accento sull'appropriatezza dello strumento, pur tenendo conto che la vera questione è costituita dal superamento della finanza derivata che non lascia margini di autonomia agli enti locali sia in fase di espansione che in fase di riduzione delle risorse. Tenendo conto delle dichiarazioni di voto, fa presente che si procederà alla votazione della sola risoluzione n. 7-00015, invitando peraltro i senatori Turco e Tajani a ritirare le rispettive risoluzioni in caso di approvazione della stessa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00015 nel nuovo testo; le risoluzioni nn. 7-00017 e 7-00019 vengono quindi ritirate dai rispettivi proponenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4^a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 2)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 novembre.

Il relatore MAFFONI (*FdI*) ribadisce la proposta di relazione favorevole con osservazioni, già illustrata e pubblicata nella seduta del 27 novembre, e la proposta di parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 2.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) chiede conto dell'eventuale risposta del Governo in merito alla richiesta del presidente Garavaglia di avere informazioni circa il recepimento delle direttive contenute nel disegno di legge da parte degli altri Stati membri. Chiede poi al Presidente di rinviare la votazione per calibrare meglio la posizione dei Gruppi in merito agli emendamenti da presentare in 4^a Commissione.

Il PRESIDENTE, sottolineando con favore che il Governo ha già fornito le informazioni richieste in merito al recepimento della direttiva di cui all'Atto del Governo n. 194, fa presente che il Governo è orientato a fornire le informazioni richieste rispetto ai singoli atti di recepimento e non sulla legge di delegazione.

Il senatore TURCO (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica esprimendo perplessità in merito alle osservazioni relative alla semplificazione delle procedure relative ai meccanismi di pagamento definite "compro ora pago dopo", insistendo sui rischi di incentivare l'indebitamento dei consumatori e la loro scarsa tutela.

Interviene la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) preannunciando il voto di astensione del proprio Gruppo, riservandosi una più compiuta verifica degli emendamenti ai principi di delega relativi alla direttiva in materia di credito al consumo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258.

Successivamente approva la proposta di parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 2, previa verifica del numero legale.

IN SEDE REDIGENTE

(578) RUSSO e altri. - Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(Discussione e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo rilevando che il testo unico in materia di pensioni di guerra di cui al DPR 915 del 1978, contiene la disciplina generale delle pensioni di guerra. L'articolo 21 di tale testo unico disciplina l'indennità per i grandi invalidi affetti da gravi menomazioni, con la specificazione della possibilità di assegnare un accompagnatore alla persona invalida.

La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è nata con l'espressa finalità di adeguare la normativa della pensionistica di guerra alle innovazioni introdotte in materia di leva obbligatoria e di risolvere, sia pure con una certa gradualità, il problema connesso all'assistenza e all'accompagnamento di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio, all'atto della sospensione del servizio di leva obbligatoria e della conseguente impossibilità di fare ricorso all'accompagnatore militare e alla prevedibile difficoltà del servizio civile di poter soddisfare tutte le richieste.

Dopo una serie di misure di proroghe annuali, prosegue il relatore, con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha integrato il fondo iniziale di euro 7.746.853 di ulteriori euro 300.000, si è intervenuti sul fronte finanziario, così da soddisfare definitivamente tutte le richieste, ivi compresa la concessione della tredicesima mensilità, di pari importo, e l'adeguamento automatico nella misura che annualmente si applica alle pensioni di guerra e per servizio, adeguamento che per l'anno 2022 è stato pari allo 0,90

per cento.

Per quanto riguarda la quantificazione e agli aventi diritto, l'ultimo dato degli aventi titolo all'assegno sostitutivo risale al mese di agosto 2021, e risultava essere pari a 586 soggetti per una spesa di euro 6.031.800. Va considerato che, stante l'età avanzata dei grandi invalidi di guerra, ogni anno il dato è purtroppo in diminuzione di circa il 10 per cento. Il disegno di legge propone modifiche alla legge n. 288 del 2002.

A distanza di più di vent'anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, pertanto, si impone, alla luce del dato di esperienza acquisita e del quadro giuridico che si è venuto a determinare, una trasformazione dell'istituto in termini di beneficio unico di tipo finanziario, eliminando la non più attuale alternatività con l'accompagnatore militare o del servizio civile. La proposta di legge, tramite il superamento del sistema delle priorità di cui alla legge n. 288 del 2002, appare più aderente allo spirito costituzionale di dover garantire pari diritti a fronte di analoghe situazioni caratterizzate da condizioni patologiche altamente invalidanti, da cui discende la trasformazione dell'istituto in diritto soggettivo perfetto e non più contingibile alle disponibilità finanziarie.

Ferme restando le ulteriori verifiche, la formulazione del disegno di legge non comporta nuovi oneri rispetto alla disciplina previgente, trattandosi di modifiche relative alle procedure di validazione delle richieste stesse di erogazione dell'assegno per gli aventi diritto successivamente alla data di entrata in vigore.

Conclude auspicando la più ampia convergenza su una misura che, pur interessando una platea ristretta di cittadini, pone in capo a ciascuna forza politica un dovere di grata attenzione per coloro che hanno subito gravissime menomazioni fisiche e psicologiche compiendo il loro dovere, in guerra o per servizio. Ritiene sia comunque opportuno un breve ciclo di audizioni, con l'associazione dei grandi invalidi e con i tecnici del ministero della Difesa, del Tesoro e del Lavoro, prima di passare alla fase deliberativa.

Il seguito della discussione è rinvia.

(994) BERGESIO e altri. - Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

(Discussione e rinvio)

Il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo rilevando che il presente disegno di legge è finalizzato a istituire una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa.

Dopo un ciclo economico caratterizzato dalle grandi strade napoleoniche e dal primo traforo del Frejus, nonché dall'insediarsi nella bassa Valle di numerose attività economiche ad alto assorbimento di manodopera e dallo sviluppo del turismo montano, sono subentrati periodi in cui la struttura economica si è fatta progressivamente più debole, in presenza di grandi investimenti infrastrutturali che - pur caratterizzando l'intero territorio della Valle - sono risultati poco correlati alla sua vitalità economica, sociale e demografica. Nella Valle la deindustrializzazione negli ultimi trent'anni ha prodotto effetti durissimi: le grandi imprese del territorio hanno chiuso, migliaia di operai e di tecnici sono usciti dal mercato del lavoro e nel tempo i grandi insediamenti sono stati parzialmente sostituiti da piccole imprese che, a loro volta, hanno chiuso o hanno delocalizzato.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una zona franca extradoganale montana, denominata « ZFEM », per un periodo di venti anni. Detta zona ricopre, nello specifico, i territori dei comuni di Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d'Oulx.

L'articolo 2 definisce nel dettaglio le agevolazioni, consistenti per esempio nella esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta municipale propria (IMU).

L'articolo 3 prevede misure a favore dei comuni appartenenti alla ZFEM.

L'articolo 4 definisce ulteriori disposizioni per il funzionamento della ZFEM.

Infine l'articolo 5 contiene la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la Commissione plenaria di giovedì 5 dicembre e convocare un Ufficio di Presidenza programmatorio al fine di organizzare i lavori della Commissione per le prossime settimane, preannunciando l'opportunità di procedere con celerità, ove condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, all'esame del disegno di legge relativo alla materia delle quote latte, non appena assegnato alla Commissione.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria già convocata per giovedì 5 dicembre, alle ore 9,15, non avrà più luogo. È convocato alle ore 9,30 di giovedì 5 dicembre un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI INDIRIZZO N. 7-00015 (Doc. XXIV, n. 21)

La 6^a Commissione permanente,

premesso che:

all'articolo 1, commi 533-535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si dispone, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, che i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna, assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei Comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle Province e delle Città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022, o, in mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

da tale contributo alla finanza pubblica restano esclusi gli enti locali in dissesto finanziario, in procedura di riequilibrio finanziario, o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

il primo schema di decreto di ripartizione del contributo alla finanza pubblica verteva su un meccanismo che prevedeva un taglio calcolato per il 50 per cento in base alla spesa corrente, e per la restante metà proporzionalmente ai fondi PNRR ricevuti dagli enti locali. I criteri, così distribuiti, apparivano sbilanciati e penalizzanti nei confronti non solo dei Comuni medio piccoli, ma soprattutto dei Comuni maggiormente interessati dagli investimenti del piano;

il tavolo di confronto con le associazioni rappresentative degli enti locali, ANCI e UPI, ha prodotto una revisione del meccanismo di ripartizione dei tagli, rendendoli più lineari e omogenei, e meno penalizzanti per gli enti locali destinatari di più fondi europei;

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024, sul nuovo schema di decreto, rivisto e corretto, nonostante l'apprezzamento espresso per il lavoro svolto dal Governo, l'ANCI ha confermato il proprio parere contrario, mentre l'UPI ha espresso parere favorevole all'intesa; il decreto è stato dunque adottato ai sensi del comma 534 dell'articolo 1 della citata legge n. 213 del 2023, decorsi 20 giorni dalla mancata intesa, prevedendo un contributo alla finanza pubblica per 6.838 Comuni, 78 Province e 13 Città metropolitane, escludendo, come previsto dalla norma, la spesa

relativa ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia, dalla componente parametrata sulla spesa corrente, ed escludendo altresì dalla componente parametrata ai finanziamenti PNRR i contributi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, strettamente connessi all'erogazione di servizi in ambito sociale: *housing* sociale, percorsi di autonomia per persone con disabilità, sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione, nonché i contributi finanziati con risorse PNRR relativi al piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, all'attrattività dei borghi e alle isole verdi. Sono state escluse, inoltre, dalla base di riparto le misure totalmente definanziate in sede di revisione del PNRR dell'8 dicembre 2023, così come sono state riproporzionate nel calcolo le misure parzialmente definanziate con la medesima revisione del piano; si precisa che, detto taglio, previsto dal comma 533 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge, è stato quantificato suddividendo l'importo in due *tranche*, calcolate, rispettivamente sulla spesa corrente, al netto del sociale e sul totale delle risorse assegnate a ciascun ente a titolo di PNRR e di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, variabili, per ciascun anno del quinquennio interessato dalla manovra 2024-2028, con una progressione decrescente per il peso della base relativa alla spesa corrente compensata da un aumento della base relativa alle risorse per i predetti investimenti; considerato che:

il contributo alla finanza pubblica, come rivisto nel decreto pubblicato, ha sostanzialmente allineato il peso fra i Comuni coinvolti nella progettazione PNRR e gli altri, prevedendo un taglio di circa il 6 per mille della spesa corrente per quest'anno per i primi, e di circa il 4 per mille per i Comuni fuori dai finanziamenti del piano, sempre per l'anno in corso;

al fine di ammortizzare i tagli, in sede della medesima Conferenza Stato-città e autonomie locali del 27 giugno 2024, è stato contestualmente approvato lo schema di decreto ministeriale di riparto del fondo di 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023. Tali risorse, prioritariamente destinate agli enti locali in *deficit* con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19, saranno, per la parte restante, ripartite sulla base del criterio di diretta proporzionalità rispetto all'importo totale del contributo alla finanza pubblica gravante su ciascun ente;

fino all'anno 2027, parte del contributo richiesto ai predetti enti locali verrà dunque in parte compensato dalle risorse di cui sopra;

considerato altresì che si riconosce la complessità, anche alla luce delle nuove regole di bilancio europee, dell'elaborazione di un percorso di bilanciamento degli interessi, fra la stabilità finanziaria del Paese e la necessità di assicurare agli enti locali le risorse necessarie all'espletamento delle proprie funzioni fondamentali;

impegna il Governo:

1. A prevedere per gli enti locali una riqualificazione della spesa, mediante la costituzione di un fondo di accantonamento finalizzato per gli enti che hanno registrato un disavanzo di amministrazione, al risanamento finanziario; per quelli che hanno registrato un risultato d'amministrazione positivo o pari a zero, al rilancio degli investimenti, in linea con quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 104 del disegno di legge di bilancio per il 2025, riconoscendo maggiore flessibilità per gli enti locali con un *deficit* di organico inferiore alla media per classe dimensionale.

2. A rafforzare l'azione di controllo, verifica e accatastamento di immobili non ancora identificati ovvero con rendita catastale assegnata, già prevista nell'attuale cornice normativa che assegna ai Comuni e all'Agenzia del demanio i compiti di controllo e vigilanza, anche per tenere conto dei riflessi che tale verifica ha sul gettito dei tributi locali il cui imponibile è dato dalla rendita catastale.

3. In relazione agli investimenti dei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile appare opportuno ridefinire il calendario e i termini temporali infrannuali per presentare atti e documentazioni per accedere alle risorse preordinate con l'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, trattandosi di interventi in settori rilevantissimi per le Comunità locali; in tal modo i Comuni potrebbero istruire le richieste di contributo da inoltrare entro marzo dell'anno precedente, specificando il quadro economico

dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, le informazioni sulla tipologia dell'opera e del codice unico di progetto e le eventuali forme di finanziamento dell'opera pubblica: si tratta di coniugare la verifica *ex ante* delle spese da effettuare per ragioni di bilancio e la garanzia della realizzazione degli investimenti, tenendo peraltro conto delle previsioni prospettiche di tale tipologia di spesa contenute nella legge di bilancio a partire dal 2026.

4. Per le spese dei Comuni per la tutela e l'accudimento di minori per decisione del giudice dei minori, data la non programmabilità di tali spese che incidono molto sulla manovrabilità del bilancio soprattutto per i Comuni piccoli, la Commissione suggerisce, in linea con l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 101 del disegno di legge di bilancio, di prevedere una destinazione e segregazione di somme *ex ante* nel bilancio del ministero dell'Interno dedicata alla generalità dei Comuni e successiva redistribuzione a consuntivo ai Comuni che hanno effettivamente sopportato la spesa. La Commissione giudica positivamente la previsione del citato articolo 101 del disegno di legge di bilancio per il 2025 con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 - finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria - e tuttavia rimarca la possibilità di individuare un meccanismo di riparto *ex post* volto a ristorare i Comuni che hanno sopportato effettivamente le spese.

5. A valutare di potenziare la previsione della cessione dei crediti tributari già prevista dall'articolo 76 della legge del 21 novembre del 2000, n.342 e dal decreto legislativo n.110 del 29 luglio 2024, assegnando agli enti locali la facoltà di cedere in blocco i crediti di difficile esazione o dichiarati inesigibili per imposte, tasse o sanzioni per violazioni del codice della strada, compatibilmente con i vincoli e gli obblighi di carattere contabile previsti a legislazione vigente per gli enti creditori rispetto ai crediti dichiarati inesigibili.

6. A consentire ai Comuni, in determinate circostanze localmente determinate, di poter integrare i requisiti soggettivi reddituali e patrimoniali che compongono l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata, utilizzando anche le informazioni relative alle rimesse in denaro dei cittadini di Paesi extra UE, effettuate utilizzando il denaro contante non accompagnato ovvero i servizi di *money transfer* per determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti.

7. A predisporre un confronto preventivo con i Comuni nel cui ambito condividere le informazioni e valutare soluzioni alternative ed aggiustamenti, per una valutazione delle nuove regole di finanza pubblica cui gli enti dovranno attenersi, come stabilito dall'articolo 104, comma 12, del disegno di legge di bilancio per il 2025 che prevede l'istituzione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico presso il medesimo Ministero composto da rappresentanti MEF e Ministero dell'Interno, ANCI e UPI con funzioni di monitoraggio delle grandezze finanziarie di Comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova *governance* economica europea.

8. A definire strumenti metodologici utili a conseguire efficaci forme di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, eventualmente coinvolti nel meccanismo già citato di cui all'articolo 104, comma 12, del disegno di legge di bilancio.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57881

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 342(ant.) del 05/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2025
342^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non essendo state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota contenente elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice, che viene messa a disposizione della Commissione.

La relatrice NOCCO (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2.1), viene rappresentato che l'ampliamento delle categorie di personale direttivo a odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi è di carattere ordinamentale e che, pertanto, la misura non comporta oneri, poiché tali categorie saranno ricomprese nel numero complessivo dell'organico relativo al ruolo unico del personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana;

in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2.2), viene specificato che la previsione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri, in quanto il decreto legislativo n. 178 del 2012 considera il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana avente lo status di militare e dispone l'applicazione della normativa riguardante il personale militare in congedo, richiamato in servizio a titolo gratuito, non lasciando spazio all'applicazione di istituti che possono avere riflessi finanziari;

per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, viene rappresentato che la Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate - ETS è stata costituita in data 6 aprile 2018 a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con un patrimonio pari a euro 30.000, ma che la stessa non ha mai operato; subito dopo la costituzione, infatti, è stato valutato di non dare inizio alle attività della Fondazione: da tale inattività discende che non sono stati posti in essere atti giuridici di alcun genere dai quali potessero derivare rapporti giuridici attivi ovvero passivi; non sono stati versati contributi di alcun tipo, né donazioni o lasciti aventi carattere di liberalità destinati all'attuazione degli scopi statutari, che fossero provenienti da enti pubblici, dallo Stato, dall'Unione europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private; non è mai stato costituito un fondo di gestione; in merito alla liquidazione, come previsto dall'atto costitutivo della Fondazione, essa sarebbe seguita nel caso della sua estinzione: dato che la Fondazione non ha mai iniziato l'attività e il presente disegno di legge ne dispone l'estinzione all'articolo 1, comma 2, viene evidenziato che la liquidazione verrà effettuata solo dopo l'approvazione del disegno di legge in esame;
con riferimento all'articolo 1, comma 3, viene confermata la compatibilità delle disposizioni dell'articolo 1 con la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
con riferimento alle osservazioni relative all'articolo 2, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica circa la non onerosità dei principi e criteri direttivi della delega, segnalando che il rispetto della neutralità finanziaria dovrà comunque essere dimostrato nella relazione tecnica che correderà i decreti legislativi attuativi, e per quanto di competenza, non vengono ritenute necessarie integrazioni alla disposizione in commento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". Il senatore [NICITA \(PD-IDP\)](#), prendendo atto delle richieste di chiarimento e delle risposte del Governo, sottolinea l'assenza di una analisi d'impatto sulla riforma, che il disegno di legge in esame delega a futuri provvedimenti.

Ritiene peraltro che, non essendovi urgenza d'intervenire, sarebbe stato più opportuno includere direttamente nell'atto in esame la disciplina di riforma del Corpo militare volontario della Croce Rossa, senza rinviare a una data futura.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

La relatrice [MENNUNI \(FdI\)](#), sulla base della nota depositata dal Governo nella seduta precedente, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione al posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, previsto dall'articolo 1, commi 5 e 6, è stata confermata l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 2, sono state fornite adeguate rassicurazioni sulla congruità delle rimanenti risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso a fronte dei fabbisogni attesi per il medesimo anno;

con riferimento all'articolo 3, commi 4 e 5, è stato confermato che nei tendenziali di finanza pubblica non sono stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021; in merito alla disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa, sono state fornite rassicurazioni circa i criteri prudenziali utilizzati per quantificare i relativi oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

in relazione al comma 6 dell'articolo 3, è stato dettagliatamente rappresentato che la disposizione non produce impatti negativi sul gettito;

per quanto riguarda la proroga recata dal comma 14 dell'articolo 3, sono stati forniti adeguati chiarimenti sull'assenza di effetti negativi sul gettito;

riguardo, poi, all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, è stata fornita conferma dell'attestazione della relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 131 del 2023, secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti in termini di gettito;

relativamente all'articolo 4, commi da 1 a 10 e 12, sono state fornite assicurazioni sul fatto che le proroghe ivi previste non determinano effetti incrementativi sui rimborsi che i sistemi sanitari regionali erogano agli enti che senza scopo di lucro e in virtù di apposite convenzioni raccolgono sangue intero; con particolare riferimento al comma 8 è stato inoltre specificato che la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie ivi prevista consente unicamente a queste ultime di avere maggiore tempo per adeguarsi agli standard fissati dalla normativa di riferimento, al fine di poter accedere alle risorse già ripartite riferite al biennio 2021-2022 e non ancora erogate a causa di ritardi registrati nella implementazione delle azioni previste;

in merito alla proroga di misure per l'abbattimento delle liste d'attesa di cui al comma 11 del medesimo articolo 4, sono stati forniti i dati richiesti ed è stata confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle medesime non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali;

in riferimento all'articolo 5, comma 4, sono state fornite adeguate rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi derivanti dall'intervento ivi previsto per le altre finalità del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015;

riguardo all'articolo 6, comma 1, è stato confermato che la proroga per l'anno in corso dell'utilizzo delle risorse disponibili a valere sulle contabilità delle Direzioni regionali musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale non determina alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica;

per quanto concerne la proroga prevista dall'articolo 7, comma 1, è stato precisato che la stessa riguarda un numero esiguo di contratti il cui importo è trascurabile e che da essa non derivano, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 8, sono stati forniti i quadri di calcolo richiesti ed è stata confermata l'adeguatezza del fondo a fronte di interventi di spesa già programmati;

in merito all'articolo 9, commi 3 e 4, è stato rappresentato che la norma non determina nuovi o maggiori oneri poiché i distacchi e i permessi ivi previsti equivalgono alle giornate di assenza medie previste dalla normativa pro tempore vigente per la rappresentanza militare ed è stato inoltre chiarito che il richiamo ai criteri di cui al decreto-legge n. 61 del 2024 è riferito alle modalità di calcolo del contingente di distacchi e permessi e non è riferito agli oneri finanziari;

riguardo all'articolo 10, commi da 4 a 6, è stato chiarito che il personale che attualmente presta servizio presso le sedi distaccate è lo stesso che ha continuato a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità presso tali sedi e che risulta sufficiente a garantirne il regolare funzionamento;

per quanto concerne l'articolo 20, è stato precisato che gli importi ivi previsti non impattano sui saldi di finanza pubblica e che le relative esigenze finanziarie troveranno integrale copertura nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente per l'emergenza Ucraina, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il senatore NICITA (PD-IDP), rilevando la non esaustività della proposta di parere testé illustrata, chiede chiarimenti sulle disposizioni recate dall'articolo 21, che a suo avviso presentano criticità dal punto di vista finanziario.

Il segnatore MAGNI (Misto-AVS), esprimendo la propria contrarietà sul merito delle disposizioni di cui all'articolo 21, evidenzia che esse non costituiscono una proroga di termini e non avrebbero dovuto pertanto essere inserite nel provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'articolo 21, commi 4 e 5, in merito alla neutralità finanziaria dell'abrogazione dell'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, rappresenta che

dalla disposizione non derivano minori entrate per il bilancio dello Stato, nella considerazione che l'introito derivante dalle sanzioni in questione ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile *ex ante*, e che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, le predette sanzioni sono oggetto di riassegnazione, con conseguente assenza di previsione in bilancio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del Governo, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(994) BERGESIO e altri. - Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento istituisce, per un periodo di venti anni, una zona franca extradoganale montana (ZFEM) tra i comuni della Val di Susa elencati al comma 2 dell'articolo 1.

Fa presente che all'articolo 2, per i comuni ricompresi nella suddetta zona, sono previsti, nei limiti di cui all'articolo 5, agevolazioni e benefici di natura fiscale e previdenziale. L'articolo 3 stabilisce ulteriori misure a favore dei medesimi comuni. L'articolo 5 quantifica gli oneri recati dal provvedimento in 100 milioni di euro annui per venti anni, che vengono coperti con una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per quanto di competenza, in ordine ai profili di quantificazione finanziaria, rileva che il provvedimento non distingue gli oneri per singola previsione di spesa, secondo quanto richiesto dalla normativa di contabilità.

Segnala inoltre che l'onere non appare modulabile e, pertanto, non risulta comprimibile nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 5.

Sotto il profilo della copertura finanziaria, evidenzia che la "parziale compensazione della riduzione delle entrate" per gli enti locali e territoriali, di cui all'articolo 5, configura una copertura finanziaria solo parziale degli oneri recati dalle disposizioni citate. Pertanto, sotto tale aspetto, il provvedimento appare suscettibile di comportare oneri non quantificati e non coperti.

Occorre infine avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura, per un totale di due miliardi di euro in venti anni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, che quantifichi correttamente gli oneri, ne dimostri la comprimibilità nell'ambito delle risorse stanziate e confermi la sussistenza delle risorse sul Fondo citato utilizzato a copertura.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*) in sostituzione del relatore Patton, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di quattro disposizioni, reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale. L'Accordo è composto da 31 articoli, raccolti in cinque titoli, nonché da un Allegato, recante clausole sul trasferimento dei dati personali in materia.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli da 11 a 17 dell'Accordo, concernenti la materia pensionistica, rileva che la relazione tecnica fornisce soltanto gli elementi di base e alcuni dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame.

Rappresenta inoltre che detti elementi e parametri coincidono con quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, che ha stanziato apposite

risorse in vista del presente Accordo e che i dati utilizzati sono risalenti anche al 2019; il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha comunque assicurato che ciò non ne inficia la attendibilità, confermandone la piena utilizzabilità per la quantificazione degli oneri.

La relazione tecnica afferma di aver considerato i requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla legge n. 214 del 2011: a tale riguardo il Governo dovrebbe chiarire se sono stati considerati nei calcoli dei fattori di correzione per tenere conto delle numerose disposizioni derogatorie in favore del lavoratore, del regime pensionistico delineato dalla cosiddetta "legge Fornero".

Per quanto riguarda i valori di cui alle tavole 2.1 e 2.2 della relazione tecnica, rileva che essi appaiono desunti da dati amministrativi, risultando di per sé, con riferimento all'anno considerato (2020) pienamente attendibili. Tuttavia tale anno, a causa delle note restrizioni all'attività economica disposte per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV2, potrebbe non essere idoneo a essere adeguatamente rappresentativo della situazione contributiva di un gruppo ampio ed eterogeneo di lavoratori quale quello in esame.

In ordine all'assenza di elementi di maggior dettaglio necessari alla verifica delle stime, evidenzia l'andamento crescente dei flussi di pensionamento, peraltro comune al prospetto relativo agli oneri in assenza dell'Accordo, con una sostanziale stasi fra il 2026 e il 2027, che potrebbe essere stata prevista e riportata nella relazione tecnica soltanto sulla base di dati di dettaglio relativi alle distribuzioni per classi di età dei cittadini albanesi che versano contribuzione all'INPS e alle anzianità contributive degli stessi, comprensive di quelle in Albania. Appare opportuno acquisire dal Governo tali elementi informativi, evidentemente disponibili e valutati dalla relazione tecnica, in assenza dei quali il riscontro dei beneficiari riportati, separatamente in assenza e in presenza dell'Accordo nelle tavole 4.1 e 4.2, non è possibile sulla base delle sole tavole 2.1 e 2.2 e degli altri presupposti esplicitati dalla relazione tecnica, pur trattandosi di platee plausibili e certamente corrette in termini di ordine di grandezza.

Considerando i soggetti contribuenti dell'INPS nel 2020 ricompresi nella fascia di età, nel 2020, 55-64 anni, ora 60-69 anni, la platea coinvolta dalla norma fino al 2029 sarebbe di circa 30.000 soggetti al massimo, 52.000 considerando anche i contributori nel corso degli anni, ma non necessariamente nel 2020. Atteso che in tale range anagrafico i 67-69enni già potrebbero percepire una pensione a qualche titolo e che i 60-61enni non avranno ancora raggiunto i 67 anni di età nel 2029, i 13.400 beneficiari complessivi di prestazioni, pensionistiche o di rendita, risultano appunto plausibili e, in termini di ordine di grandezza, correttamente stimati, ma non puntualmente verificabili in assenza di dati di maggior dettaglio, comprensivi di quelli riguardanti l'anzianità contributiva maturata in Albania.

La relazione tecnica non tiene conto poi del possibile effetto incentivante derivante dalla norma rispetto all'opzione di raggiungere anche in tarda età il nostro paese per completare la propria carriera lavorativa, opzione finora di scarsa convenienza proprio per l'impossibilità di ottenere, in tal caso, un trattamento pensionistico in Italia, per quanto modesto, perdendo altresì la possibile contribuzione in Albania nei medesimi anni. Di converso, tuttavia segnala che tale fenomeno potrebbe essere compensato, anche se in termini quantitativi l'esito complessivo appare perlomeno incerto, da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbero avere interesse ad anticipare il rientro al proprio Paese di origine, completando in tale luogo la propria carriera lavorativa.

Occorre osservare inoltre che la relazione tecnica non fornisce direttamente i dati economici utilizzati ai fini della quantificazione, quali i valori medi dell'importo pensionistico, dell'importo corrisposto ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, o di quello relativo all'integrazione al minimo, ricavabili soltanto sulla base delle tabelle fornite dalla medesima relazione tecnica.

In ordine a tali valori ricavati, non esplicitati, dalle tavole, appare necessario acquisire dal Governo conferme perlomeno in merito ai trattamenti erogandi sulla base della legislazione vigente, atteso che il contenuto decremento rispetto a tali trattamenti pensionistici appare di per sé ragionevole, considerando che i trattamenti da totalizzazione risentiranno della contribuzione versata in Albania, per cui, a parità di anzianità contributiva complessiva, il montante risulterà inferiore.

Osserva altresì che l'andamento successivo fino al 2032 sembra coerente con i valori del 2029, più sopra rappresentati a fini esemplificativi.

Per quanto attiene agli oneri a regime osserva che, pur convenendo con la relazione tecnica che la comunità albanese si caratterizza per un elevato grado di stabilizzazione in Italia, per cui i soggetti più giovani tenderanno a utilizzare in modo limitato l'istituto della totalizzazione, l'ipotesi di una costanza delle platee a decorrere già dal 2032, dopo che a partire dal 2028 ogni anno fino al 2032 presenta una crescita dello stock di pensioni di circa 3.000 unità, senza neanche mostrare una contrazione dei livelli di crescita, dovrebbe essere approfondita alla luce dei dati riportati in tavola 2.1, che mostrano platee più ampie sotto i 50 anni.

Segnala inoltre che la proiezione della stima degli oneri non appare conforme a quella, decennale, richiesta dalla vigente normativa contabile, estendendosi al periodo 2024-2032, anziché 2025-2034. Tale mancanza acuisce il problema sostanziale sopra esposto, poiché appare ragionevole ritenere che l'appiattimento della curva degli oneri, per fuoriuscita fisiologica delle prime generazioni di pensionati, si verificherà diversi anni dopo il 2032 ipotizzato dalla relazione tecnica. A tale riguardo, appare necessario che il Governo fornisca la dimostrazione che l'evoluzione dell'onere, a decorrere dall'esercizio successivo all'ottavo anno, sia coerente con le risorse preordinate allo scopo, come integrate dal Fondo speciale di parte corrente, richiamate a copertura del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda le disposizioni del titolo IV dell'Accordo, di cui agli articoli da 19 a 29, rappresenta che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, in relazione all'articolo 21, il Governo ha assicurato che le modalità e i tempi dei rimborsi connessi agli accertamenti e ai controlli sanitari svolti da cittadini albanesi in Italia, anticipati dall'Istituto italiano ma il cui onere è a carico di quello albanese, sono idonei ad escludere effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo di cui all'articolo 23, rileva che la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, ma una rinuncia a maggior gettito che, in assenza dell'Accordo, non si sarebbe comunque verificato.

In relazione all'articolo 29, atteso che la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle Clausole dell'Allegato 1 è assicurata, ai sensi della Clausola IV, paragrafi 1 e 2, dalle Autorità di controllo, per l'Italia il Garante per la protezione dei dati personali, che condurrà periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole dell'Allegato e della loro efficacia, il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha assicurato che il Garante per la protezione dei dati personali, soggetto incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, potrà svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima autorità.

In merito alle disposizioni del titolo V dell'Accordo, recante le disposizioni transitorie e finali, con riferimento all'articolo 30, segnala che l'Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di arretrati per prestazioni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore.

In relazione al comma 2 dell'articolo 31, osserva che la sua formulazione induce a ritenerne ragionevole che l'entrata in vigore dell'Accordo non possa intervenire prima del 1° aprile 2025, incidendo in diminuzione sugli oneri calcolati per il 2025.

In relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante le disposizioni finanziarie, per quanto riguarda i profili di copertura, rappresenta che le risorse riferibili all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, iscritte sul capitolo 4356, p.g. 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le risorse del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, richiamate a copertura del provvedimento in esame, risultano disponibili.

Osserva infine che l'onere per il 2025 è identico a quello calcolato per il medesimo anno nella versione iniziale del disegno di legge, nel quale l'applicazione dell'Accordo era considerata per l'intero esercizio

2025, visto che si assumeva una decorrenza fin dal 1° gennaio 2024. Pertanto per effetto dello slittamento della decorrenza dell'onere dal 2024 al 2025 e considerato che l'entrata in vigore dell'Accordo probabilmente non potrà verificarsi prima del 1° aprile 2025, segnala che appare ragionevole ritenere che l'onere e la copertura per il 2025 risulteranno sovrastimati atteso che risultano calibrati sull'intero anno: al riguardo, rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Pertanto, per quanto di competenza, in relazione alle considerazioni sopra esposte, segnala che appare necessario acquisire dal Governo la integrazione della relazione tecnica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio n. 222.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame è volto a incrementare la quota utilizzabile delle risorse costituenti il "patrimonio destinato", un fondo nel quale sono confluite risorse private, rivenienti dalla confisca "Riva", destinate a finalità di ripristino ambientale nonché a sostenere la continuità produttiva.

Proprio al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha disposto il trasferimento dall'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, di somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, sul presupposto che il rischio di chiusura dello stabilimento, conseguente all'insufficienza delle risorse necessarie alla gestione commissariale, nelle more della procedura di gara finalizzata alla definitiva cessione a terzi del compendio aziendale, sia quello più rilevante e significativo, anche dal punto di vista ambientale.

L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 ha inserito un secondo periodo al comma 1 dell'articolo 39 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, disponendo che le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, incrementando la possibilità di utilizzo di tali risorse, da 150 a 400 milioni di euro.

La relazione tecnica asserisce che il Fondo dal quale la disposizione in esame consente il prelievo reca le occorrenti disponibilità ed espone un prospetto recante la movimentazione del Fondo dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, con un saldo a tale data pari a 405.179.121 di euro.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che le somme indicate nel prospetto sono già al netto del versamento ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria dei 150 milioni previsti dal citato articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Il prelievo di ulteriori 250 milioni allo stato risulta pertanto compatibile con le obbligazioni e con le previsioni di rimborso assunte da ILVA in amministrazione straordinaria per le originarie finalità di decontaminazione.

Non appare chiaro se il riferimento indicato nella relazione tecnica debba intendersi ai 150 milioni di cui al primo periodo del comma 1, o ai 150 milioni di cui al secondo periodo del medesimo comma.

La relazione tecnica inoltre sembra fornire dati parziali, relativi soltanto alla movimentazione del Fondo negli ultimi sei mesi dello scorso anno, mentre risulta necessario un quadro finanziario completo che indichi anche gli eventuali impegni ancora da assolvere e le ulteriori finalità di spesa che si intende finanziare.

Il Governo dovrebbe pertanto fornire ulteriori elementi informativi, rispetto a quelli contenuti nel prospetto della relazione tecnica, al fine di valutare se il prelievo di ulteriori 250 milioni di euro, allo stato, sia compatibile con le obbligazioni e le originarie finalità a cui tali somme erano preordinate.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio n. 221.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.4.2.2. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.2.1. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 269(ant.) del 04/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025

269^a Seduta

*Presidenza della Vice Presidente
CANTU'*

La seduta inizia alle ore 11,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZULLO (*FdI*) rileva che l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 modifica l'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza degli addetti, ha disposto il trasferimento all'amministrazione straordinaria della Acciaierie d'Italia (ADI) S.p.a. di risorse fino a 150 milioni di euro, incrementabili di ulteriori 150 milioni. La disposizione in esame innalza il limite di tale incremento a 400 milioni.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) fa presente il giudizio negativo della propria parte politica sul provvedimento in esame. Questo destina infatti risorse a una ripresa dell'attività produttiva basata sull'impiego del carbone, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Replica il relatore ZULLO (*FdI*), il quale sottolinea che l'impiego delle risorse di cui al decreto-legge n. 3 è specificamente finalizzato a una ripresa produttiva armonizzata con le esigenze di tutela ambientale. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine messa ai voti e approvata a maggioranza.

(1043) Simona PETRUCCI e LIRIS. - Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore SATTA (*FdI*) riferisce sul disegno di legge n. 1043, finalizzato a integrare la normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, recata dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), aggiunge la nuova lettera *d-bis*) all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 101. In forza di tale integrazione, il Piano nazionale di azione per il radon 2023-2032 include i criteri per la definizione degli studi mineralogici e geochimici tesi a valutare preventivamente

il rischio di inquinamento da radon sito-specifico e dei materiali da costruzione.

La successiva lettera *b*) aggiunge all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 il nuovo comma 3-*bis*, il quale stabilisce che regioni e province autonome provvederanno a inserire nelle rispettive discipline urbanistiche l'obbligo di una valutazione sito-specifica del rischio di inquinamento da radon.

La lettera *c*) modifica l'articolo 12, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 101, prevedendo che la progettazione delle costruzioni nuove venga eseguita in accordo con le linee guida contenute nel Piano nazionale, ovvero valutando parametri pertinenti quali la concentrazione di radon nelle rocce e nel suolo.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 101, limitando la discrezionalità degli esperti relativamente alle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici.

La successiva lettera *e*) interviene sull'Allegato II, Sezione I, paragrafo 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 101, riguardo i requisiti minimi degli esperti di interventi di risanamento da radon. Al riguardo, in considerazione della natura delle azioni di bonifica, appare opportuno garantire che possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon, oltre al professionista abilitato alla progettazione di opere edili, il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche.

Inoltre, tenuto conto della definizione normativa vigente della figura dell'esperto di radioprotezione, appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l'esito delle operazioni di risanamento.

Risultano inoltre opportuno valutare ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica.

Si pone poi l'esigenza di evitare disparità di trattamento a livello unionale relativamente all'accesso alla professione di esperto in fisica medica, così come definito della direttiva 2013/59/Euratom tra gli ingegneri biomedici italiani e quelli stabiliti negli altri Stati membri, posto che l'ordinamento italiano riserva l'accesso a tale specializzazione a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in fisica.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) richiama l'attenzione sulla rilevanza dell'inquinamento da radon in quanto agente patogeno. Sottolinea quindi l'esigenza di una riflessione mirata all'impatto del disegno di legge in esame in rapporto alle specificità dei diversi territori, spesso caratterizzati da livelli di rischio notevolmente differenziati.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) osserva l'innalzamento delle tutele derivanti dal disegno di legge rispetto a fattori di rischio già noti, in ragione del potenziamento degli strumenti di controllo.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) rammenta a sua volta la diversa incidenza del rischio da radon nei territori e rileva l'adeguatezza del provvedimento in esame rispetto alla conseguente prevenzione, posto che occorre tenere in debita considerazione l'aspetto del monitoraggio circa l'attuazione delle misure di protezione.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ribadisce la centralità da accordare al tema del monitoraggio.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) sollecita un'integrazione della proposta sulla base della riconosciuta rilevanza del monitoraggio.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) richiama l'attenzione sull'aspetto degli effetti dell'intervento legislativo.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*), sulla base di quanto emerso dal dibattito, integra il proprio schema di parere con un'osservazione specifica.

Lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è quindi posto in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità.

(994) BERGESIO e altri. - Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in esame, il quale prevede l'istituzione di una zona franca extradoganale montana (ZFEM) nel territorio della Valle di Susa.

Tra le agevolazioni a favore delle imprese operanti esclusivamente nella ZFEM ha rilevanza, per quanto di competenza, l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all'interno della ZFEM.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in votazione.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1241

In riferimento alla discussione del disegno di legge n. 1241, in materia di prestazioni sanitarie, la presidente [CANTU'](#) comunica che i senatori Silvestro e Daniela Ternullo intendono ritirare la propria firma all'emendamento 7.0.1 (testo 4).

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Considerato l'andamento dei lavori, la presidente [CANTU'](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 15,45 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043**

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
valutate le integrazioni e le modifiche da esso recate alla normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom;
considerato che le azioni di bonifica comportano attività di progettazione di opere edili o, nella maggioranza dei casi, di natura impiantistica, risultando così opportuno garantire che sia il professionista abilitato alla progettazione di opere edili, sia il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon;
tenuto conto che in base alla definizione normativa vigente della figura dell'esperto di radioprotezione appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l'esito delle operazioni di risanamento;

rilevata l'opportunità di ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101 del 2020, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica;

osservata inoltre l'esigenza di evitare disparità di trattamento relativamente all'accesso alla professione di specialista in fisica medica, così come definito dalla direttiva 2013/59/Euratom, a danno degli ingegneri biomedici e clinici italiani, peraltro ingiustificate alla luce delle competenze nell'ambito della fisica medica caratterizzanti la loro formazione universitaria,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, si raccomanda una particolare attenzione al monitoraggio delle dosi di radon presenti nei territori interessati e, più in generale, all'impatto applicativo del provvedimento esaminato.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'inserimento, dopo la lettera *d)*, delle seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all'articolo 155, comma 3-*bis*";

d-ter) all'articolo 155, il comma 3-*bis*, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura";

d-quater) all'articolo 159, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: "16-bis. L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro della Salute, 27 febbraio 2020 n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente comma, che: 1) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica; 2) prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera *e*). Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione";

d-quinquies) all'articolo 163, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alle prove di cui al comma 3, lettera *b*), a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 159, scelto d'intesa con lo specialista in fisica medica e che opera sotto la responsabilità di quest'ultimo secondo le direttive dallo stesso definite e i protocolli di esecuzione di cui alla successiva lettera *c*)».

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si segnala l'opportunità che le parole «analisi e progettazione» siano sostituite con le seguenti: «progettazione di impianti o opere edili, nell'ambito». Si raccomanda infine alla Commissione di merito di aggiungere, dopo la lettera *e*), la seguente: «*e-bis* all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, lettera *a*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La definizione della metodologia di misura da adottare, l'individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, il calcolo della dose efficace sia ante che post-intervento di risanamento, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l'esito dell'intervento di risanamento di cui all'articolo 18, comma 3, sono attribuite all'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro."».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1043

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
valutate le integrazioni e le modifiche da esso recate alla normativa vigente in materia di protezione contro i pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti, con particolare riferimento al radon, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, attuativo della direttiva 2013/59/Euratom;
considerato che le azioni di bonifica comportano attività di progettazione di opere edili o, nella maggioranza dei casi, di natura impiantistica, risultando così opportuno garantire che sia il professionista abilitato alla progettazione di opere edili, sia il professionista abilitato alla progettazione di opere impiantistiche possa essere qualificato esperto di interventi di risanamento da radon;
tenuto conto che in base alla definizione normativa vigente della figura dell'esperto di radioprotezione appare congruo attribuire unicamente a tale figura il compito di attestare l'esito delle operazioni di risanamento;
rilevata l'opportunità di ulteriori interventi migliorativi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 101 del 2020, in primo luogo con riguardo agli articoli 127 e 155, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa tecnica internazionale di riferimento, a tutela della sicurezza dei lavoratori soggetti a valutazione dosimetrica;
osservata inoltre l'esigenza di evitare disparità di trattamento relativamente all'accesso alla professione di specialista in fisica medica, così come definito dalla direttiva 2013/59/Euratom, a danno degli ingegneri biomedici e clinici italiani, peraltro ingiustificate alla luce delle competenze nell'ambito della fisica medica caratterizzanti la loro formazione universitaria,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
In riferimento all'articolo 1, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare l'inserimento,

dopo la lettera *d*), delle seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155 i servizi di dosimetria e gli organismi di misura devono garantire i requisiti minimi di cui all'articolo 155, comma 3-*bis*";

d-ter) all'articolo 155, il comma 3-*bis*, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) sono in possesso di accreditamento in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per il servizio di dosimetria e per le metodiche impiegate nelle attività di organismo di misura";

d-quater) all'articolo 159, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: "16-*bis*. L'iscrizione alle scuole di specializzazione in fisica medica è consentita ai laureati in ingegneria che sono iscritti all'elenco nazionale certificato degli Ingegneri Biomedici e Clinici di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro della Salute, 27 febbraio 2020 n. 60. Le attività dello specialista in fisica medica possono essere svolte anche dagli ingegneri di cui al precedente comma, che: 1) successivamente all'entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito il diploma di specializzazione in fisica medica; 2) prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all'articolo 129 con l'abilitazione di terzo grado, con la sola eccezione dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 160, comma 2, lettera *e*). Agli stessi è altresì consentito l'accesso all'ultimo anno della scuola di specializzazione in fisica medica al fine del conseguimento del diploma di specializzazione";

d-quinquies) all'articolo 163, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alle prove di cui al comma 3, lettera *b*), a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 159, scelto d'intesa con lo specialista in fisica medica e che opera sotto la responsabilità di quest'ultimo secondo le direttive dallo stesso definite e i protocolli di esecuzione di cui alla successiva lettera *c*)"».

Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si segnala l'opportunità che le parole «analisi e progettazione» siano sostituite con le seguenti: «progettazione di impianti o opere edili, nell'ambito». Si raccomanda alla Commissione di merito di aggiungere, dopo la lettera *e*), la seguente: «*e-bis*) all'Allegato II, Sezione I, paragrafo 3, lettera *a*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La definizione della metodologia di misura da adottare, l'individuazione dei punti per lo svolgimento della campagna di misura, il calcolo della dose efficace sia ante che post-intervento di risanamento, nonché la redazione di apposita relazione illustrativa attestante l'esito dell'intervento di risanamento di cui all'articolo 18, comma 3, sono attribuite all'esperto di radioprotezione con abilitazione almeno di secondo grado incaricato dal datore di lavoro."».

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.